



10 16916

## Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

612 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 163 /DA del 22 MAR 2019

**Oggetto:** Contenzioso **CARUSO CORRADO + 1** c/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza 186/2018 Tribunale di Catania

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Catania RG n. 246/2012 tra le parti Caruso Corrado + 1 Cod. fisc. CRSCRD71A03A522P c/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la Sentenza n. 186/2018 del 15/01/2018, con la quale questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 1635,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di Caruso Corrado e della somma di € 2.600,00 oltre interessi e rivalutazione in favore di Careddu Isabelle nonché al rimborso delle spese di giudizio e di CTU per una spesa complessiva di € 7.920,15;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Vista** la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

**Vista** la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

**Ritenuto** che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 7.920,15 sul capitolo n. 131 del bilancio 2019, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 186/2018 del 15/01/2018 del Tribunale di Catania il pagamento a favore del Sig. Caruso Corrado nato ad Avola (SR) il 03/1/1971 cod fisc. CRSCRD71A03A522P della somma di € 3.463,91 mediante accredito sul c/c IBAN IT47F 07601 17200 001023 883083 allo stesso intestato ;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento a favore della Sig.ra Careddu Isabelle Josette nata in Francia il 14/9/1970 cod fisc. CRDSSL70P54Z110T della somma di € 4.456,24 mediante accredito sul c/c IBAN IT92G 07601 05138 299711 199714 alla stessa intestato
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Il Dirigente Generale

Ing. Salvatore Minaldi

Impegno n. 95h Atto 163 del 2019

Importo € 7.920,15

Disponibilità Cap. 131 Bil. 2019

Messina 18-h-19 Il Funzionario

N. R.G. 90600246/2012



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA**

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Crasci  
ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. r.g. 90600246/2012 promossa da:

**CARUSO CORRADO** (C.F. CRSCRD71A03A522P) e **CAREDDU ISABELLE JOSETTE MARIA** (C.F. CRDSSL70P54Z110T), domiciliati in VIA DON LUIGI STURZO 185, GIARRE;  
rappresentati e difesi dagli avv. EMANUELE ANTONIO MARCELLO e MONTELLA LUCA CARLO giusta procura in atti,

**ATTORI**

contro

**CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE** (C.F. 01 962 420 830), domiciliato in VIA NICOLA FABRIZI 87, 98123 MESSINA; rappresentato e difeso dall'avv. CRISTADORO FABRIZIO giusta procura in atti,

**CONVENUTO**

**OGGETTO:** risarcimento danni.





Venuti all'udienza del 10.10.2017 i difensori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi integralmente alle domande, eccezioni e difese rispettivamente formulate in precedenti atti e verbali di causa.

Scaduti i termini alla stessa udienza assegnati, ex artt. 281<sup>quinquies</sup> e 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, il giudice ha osservato.

*[Il testo della presente sentenza si adegnerà al canone normativo dettato dai vigenti artt. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c., i quali oggi prevedono che la motivazione rimanga integrata da una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e che tale esposizione sia succinta e possa fondarsi anche su precedenti conformi; nonché a quanto previsto dall'art. 16bis, comma 9octies, D.L. 179/2012 (conv. in L. 228/2012) che – nel testo introdotto dall'art. 19 del D.L. 83/2015 (conv. in L. 132/2015) – statuisce che “Gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”].*

#### FATTO E DIRITTO

Con citazione del 16.3.2012 i coniugi Caruso Corrado e Careddu Isabelle Josette Maria convenivano in giudizio il Consorzio Autostrade Siciliane – ente gestore dell'autostrada A/18 (Messina – Catania – Siracusa) – onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in seguito al sinistro di cui erano rimasti vittime intorno alle 5:30 del 6.3.2011 mentre, a bordo dell'autovettura di proprietà di esso Caruso “Alfa Romeo 156” (targata “CG 487 VZ”), percorrevano in direzione del capoluogo peloritano detta arteria autostradale: ed invero, giunti all'altezza del km 54,000 (compreso tra i caselli di Giarre e di Fiumefreddo di Sicilia), si vedevano improvvisamente sbarrata la carreggiata lungo la quale marciavano da un cane di grossa taglia, sbucato dallo spartitraffico centrale: cane che esso Caruso, che si trovava alla guida, nulla poteva fare per non investire.

In seguito all'urto essi attori riportavano entrambi lesioni personali sparse, pur se di non grave entità: mentre l'autovettura rimaneva danneggiata nella sua parte anteriore.

Ritenuto che del sinistro così descritto il convenuto ente autostradale fosse chiamato a rispondere già quale ente gestore - e dunque onerato della sua custodia -- dell'arteria autostradale, chiedevano essi Caruso Corrado e Careddu Isabelle Josette Maria che detto Consorzio fosse condannato al risarcimento degli ingiusti danni tutti nella specie individuabili, da quantificarsi esattamente a mezzo di dispende cc.tt.u.

Costituitosi in contraddittorio, il Consorzio Autostrade Siciliane (d'ora in poi: C.A.S.) eccepiva, in particolare, che il fatto lesivo per cui era insorta controversia fosse da ascrivere piuttosto a caso fortuito: non potendosi - deduceva - affatto escludere - ed apparendo anzi probabile, posto che nei pressi del tratto autostradale teatro del descritto sinistro insisteva stazione di servizio - che il cane che nell'occorso si era parato dinanzi agli attori si fosse trovato a vagare lungo la sede autostradale sol perché abbandonatovi dal suo padrone.

Assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c., a fini istruttori venivano escussi i testi addotti dagli attori, ed all'esito - ritenutane la conducente - disposta con ordinanza del 14.5.2016 c.t.u. medico-legale sulla persona sia del Caruso che della Careddu. Acquisito elaborato peritale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni, raccolte le quali la causa era posta in decisione.

§§§

La verità dei fatti descritti in citazione trova riscontro in quanto attestato nel prodotto prontuario redatto dal personale della Sezione Polizia Stradale di Messina intervenuto sui luoghi del sinistro: ed in particolare dall'Isp. Giuseppe Marchese che, escusso a verbale di prova testimoniale, ne confermava il contenuto.

Ciò posto, deve dirsi fondato l'addebito di responsabilità mosso da parte attrice al convenuto C.A.S.: che invero, gravato dalla presunzione di responsabilità civile dettata dall'art. 2051 c.c. quale ente gestore di detta autostrada (conf. Cass. 2308/2007, "*La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli*





*utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì anche dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del "neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa"), non ha saputo fornire la prova della ricorrenza di un caso fortuito idoneo ad elidere la presunzione medesima: prova del genere - osserva il decidente - non potendosi certamente individuare nella mera ipotesi, non suffragata da alcunché, che il cane suddetto possa essere stato abbandonato sulla sede autostradale da un suo presunto padrone.*

*Onde rendere concreta e verosimile tale ipotesi parte convenuta avrebbe dovuto darsi cura di fornire validi elementi di giudizio idonei a far escludere la verosimiglianza di ipotesi alternative, quale in particolare quella che il cane in questione si sia introdotto nella sede autostradale in conseguenza del deterioramento delle sue recinzioni laterali: provare, cioè a dire, che dette recinzioni fossero in buone condizioni manutentive, od anche - ove recise - che fossero state oggetto di condotte vandaliche in tempi tanto recenti da non consentire - nonostante un'adeguata attività di periodica vigilanza, di cui pure si sarebbe dovuto fornire prova - la loro tempestiva riparazione.*

01/2  
16/2  
1/2

Sentenza n. 186/2018 pubbl. il 15/01/2018

RG n. 90600246/2018

Repert. n. 198/2018 del 15/01/2018

Di tutto ciò non è stato fornito il benché minimo riscontro probatorio: mentre quanto pure emerge da detto prontuario – ovvero che i cani che vagavano sulla carreggiata autostradale fossero in realtà due – rende, tutt'al contrario, ancor più fondata l'affermazione che si trattasse di cani randagi piuttosto che di animali orfani dei loro padroni.

§§§

Ritenuto in punto di *an debeatur* quanto sopra, ai fini della esatta quantificazione dei danni da risarcirsi al Caruso ed alla Careddu veniva in specie disposta, come premesso, c.t.u. medico-legale sulla persona di entrambi gli attori: dalle cui risultanze si desume che, a causa del “colpo di frusta” cervicale sofferto nell'occorso, esso Caruso sia andato incontro ad un periodo di invalidità temporanea parziale di complessivi 25 giorni, di cui i primi 10 al 75% ed i residui 15 al 50%, ed essa Careddu abbia a sua volta patito complessivi 40 giorni di invalidità temporanea parziale, di cui i primi 20 al 75% ed i residui 20 al 50%.

Per il resto, integrando il “colpo di frusta” sindrome soggettiva non obiettivabile a mezzo di accertamenti clinici strumentali, rimane aprioristicamente escluso – ai sensi di quanto oggi previsto dall'art. 3ter della L. 27/2012 – che possa esservi luogo per l'ulteriore riconoscimento, nei confronti sia del Caruso che della Careddu, di un'invalidità permanente.

Ai fini della monetizzazione del danno alla salute così accertato, rileva il decidente che la teorica del danno non patrimoniale è stata, come noto, rivisitata nell'autunno del 2008 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le cc.dd. Sentenze di San Martino, ciò per cui oggi si tende a considerare unitariamente – salva l'eccezione data dalla prova positiva che il patito danno biologico abbia implicato per il danneggiato un, ancorché transeunte, turbamento della sua sfera psichica di gravità tale da meritare in via eccezionale separata considerazione – il danno biologico vero e proprio e quanto in





precedenza veniva catalogato in termini di danno morale: ed in tali sensi sono state, in diretta conseguenza del citato pronunciamento delle Sezioni Unite, rielaborate le tabelle di liquidazione del danno biologico adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano cui anche presso questa sede giudiziaria si fa, nei casi di specie, privilegiato riferimento.

Prese a parametro di riferimento le tabelle di più recente pubblicazione, a risarcimento dell'invalidità temporanea di cui si è detto va dunque liquidato il complessivo importo di € 1.125,00 in favore del Caruso ed il complessivo importo di € 1.875,00 in favore della Careddu, una volta preso a base di calcolo il contenuto importo di € 75,00 per ogni giorno di invalidità assoluta: fissare maggiori importi *pro die*, infatti, darebbe assai probabilmente luogo ad indebite locupletazioni (tenuto anche conto del costo della vita nelle aree meno sviluppate del Paese, quali sono pure la Sicilia e la Sardegna, mentre ben più alto è il costo della vita sulla piazza milanese) non essendo stata nella specie, nonché provata, neanche allegata la ricorrenza di fatti attinenti ad attività reddituali cui, benché potenzialmente idonee ad elevarne la condizione esistenziale, i danneggiati odierni attori abbiano potuto essersi visti costretti a rinunciare a causa della loro condizione di temporanea disabilità.

E, per lo stesso motivo, a maggior ragione va escluso che degli indennizzi risarcitori così determinati si debba operare alcuna c.d. "personalizzazione": rammentato altresì che, come pure affermato da dette Sentenze di San Martino, *"Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe "in re ipsa", perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di*

Sentenza n. 186/2018 pubbl. il 15/01/2018

RG n. 90600246/2012

Repert. n. 198/2018 del 15/01/2018

*un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo*”), va ribadito che gli attori né hanno provato né, tampoco, hanno allegato una qualsivoglia incidenza della predetta invalidità su specifici aspetti dinamico-relazionali - di diretta rilevanza costituzionale - delle loro esistenze.

Quanto al danno patrimoniale, va dato atto che il nominato c.t.u. medico-legale ha ritenuto pertinenti e congrue alla cura delle lesioni derivate dal sinistro preso in esame le spese documentate - per accertamenti diagnostici, visite mediche ed trattamenti di fisioterapia - in complessivi € 510,00 quanto al Caruso, ed in complessivi € 725,00 quanto alla Careddu: somme che vanno, pertanto, ammesse anch'esse a risarcimento.

Per quanto per converso attiene ai danni riportati nell'occorso dalla citata autovettura di proprietà dell'attore, si è disattesa - con la suddetta ordinanza del 14.5.2016 - l'istanza di ulteriore c.t.u. che, ai fini della loro stima, parte attrice aveva pure avanzato stante, invero, l'assenza in atti di causa di *“alcuna documentazione probante dello stato dell'autovettura de qua prima che la stessa venisse riparata”*: né - va a questo punto aggiunto - si ritiene di poter allo stesso fine valorizzare i preventivi di spesa tuttavia prodotti in atti non avendo - si osserva - il Caruso neppure richiesto al riguardo testimonianza scritta ai sensi del settimo comma del nuovo art. 257bis c.p.c., richiesta che - ove fosse stata paralizzata dal dissenso che all'assunzione di testimonianza scritta avesse espresso parte convenuta - ben avrebbe potuto dar luogo nondimeno a validi argomenti di prova della bontà dei preventivi medesimi.

Le superiori somme di € 1.125,00, di € 1.875,00, di € 510,00 e di € 725,00 integrano tutte crediti di valore: ma soltanto le ultime due debbono essere per questo rivalutate - secondo indici ISTAT di aumento del costo della vita - dai rispettivi di dei singoli esborsi a quello (di passaggio in giudicato) della presente sentenza, essendo state le prime due per converso liquidate in moneta attuale (ovvero prendendo, come premesso,





a parametro di riferimento le tabelle in materia dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano di più recente pubblicazione).

Analogamente, soltanto le somme di € 510,00 e di € 725,00 vanno – previamente rivalutate anno per anno - incrementate di un interesse compensativo (v. Cass.SS.UU. 1712/95 e successiva giurisprudenza conforme), il cui tasso - valutato il corso degli interessi legali nel periodo di riferimento nonché il rendimento nello stesso periodo dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi - si ritiene di poter fissare in quello dell'1% annuo. Interesse compensativo che, per converso, non va pure riconosciuto sulle somme liquidate per danni biologici, sia perché frutto di liquidazione equitativa sia perché il risarcimento del danno non patrimoniale assolve non già ad una funzione reintegratrice di una diminuzione patrimoniale quanto allo scopo di compensare un pregiudizio non economico: cosicchè riconoscere su sorte capitale già liquidata a titolo compensativo degli interessi compensativi darebbe luogo, di tutta evidenza, a duplicazione risarcitoria.

Sulla complessiva somma – così come parzialmente rivalutata e parzialmente incrementata di un interesse compensativo – vanno poi riconosciuti gli interessi corrispettivi, al tasso legale di cui all'art. 1282 c.c., a partire dalla data (di passaggio in giudicato) della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese vanno fatte seguire alla soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla esclusiva base (secondo invalso indirizzo esegetico, v. Corte cost. 7.11.2013 n. 261) dei parametri fissati dal D.M. 55/2014.

P Q M

Il Giudice Unico, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa – definitivamente pronunciando sulle domande proposte con citazione del 16.3.2012 da Caruso Corrado e Careddu Isabelle Josette Maria nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane - così provvede:

1/2  
2/2  
2/2  
Sentenza n. 186/2018 pubbl. il 15/01/2018

RG n. 90600246/2012

Repert. n. 198/2018 del 15/01/2018

- condanna per le causali di cui in motivazione il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore del Caruso della complessiva somma di € 1.635,00 ed in favore della Careddu della complessiva somma di € 2.600,00, oltre - sull'una e sull'altra somma - rivalutazione monetaria ed interessi nei termini di cui alla stessa motivazione,
- pone a definitivo carico del Consorzio Autostrade Siciliane le spese di c.t.u.,
- condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese vive esposte nonché rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed IVA come per legge,

Così deciso in Catania addì

Il G.U.

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando se siano legalmente richiesti.

E' copia rilasciata in forma esecutiva, in corso di registrazione per uso esecuzione

Formata a richiesta dell'Avv. Emanuele Ankenio

Catania, li \_\_\_\_\_

22 GIU. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Simona Maria Sicari

TRIBUNALE DI CATANIA

E' copia conforme all'originale che si rilascia a  
richiesta dell'Avv. Emanuele Antonio

per conto di Caruso Giovanni e Ceredone

Catania, \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

22 GIU. 2018



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Simona Maria Sicari

Dott. Antonio Petrisi  
Studio Catania via Balduino, 43  
Abit.: Catania via Sassari, 28  
Cod. Fiscale PTRNTN34D20H982C  
Partita IVA 00276740875

Fattura n° 25/16

Data 26/05/2016

Sig.ra Careddu Isabelle Josette Maria  
Via Santa Teresa di Gallura, 14  
La Maddalena (OT)  
c.f. CRBSLL70P54Z11CT

descrizione della prestazione sanitaria o della cessione

Relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di  
Ufficio in persona di Careddu Isabelle Josette Maria


Onorario (acconto)  
IVA 22%

Euro 250.00  
Euro 55.00

totale

-----  
Euro 305.00

Firma per quietanza





Dott. Antonio Petrisi  
Studio Catania via Balduino, 43  
Abit.: Catania via Sassari, 28  
Cod. Fiscale PTRNTN34D20H982C  
Partita IVA 00276740875

Fattura n° 24/16

Data 26/05/2016

Sig. **Caruso Corrado**  
Via Santa Teresa di Gallura, 14  
Is Meddelena (OT)  
c.f. CRSCRD71A03A522P

descrizione della prestazione sanitaria o della cessione

Relazione di Consulenza Tecnica medico-legale di  
Ufficio in persona di Caruso Corrado

Onorario (acconto)  
IVA 22%

Euro 250.00  
Euro 55.00

totale

-----  
Euro 305.00

Firma per quietanza

